

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE VI CIVILE -**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. omissis/2015 R. G. promossa da:

SOCIETA' e LEGALE RAPPRESENTANTE

CONTRO

ATTORI

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 18 dicembre 2018 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale da ritenersi qui integralmente richiamato.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.04.2015 la Società ed il sig. omissis, quale rappresentante legale della società ed in proprio quale garante, hanno convenuto in giudizio Banca e, dopo aver premesso di aver stipulato con la convenuta in data 20.01.2012 il contratto di locazione finanziaria n. omissis del valore di € 3.400.246,82, hanno lamentato il carattere usurario degli interessi pattuiti, causato sia dalla sommatoria del tasso corrispettivo (al 9,44%) e del tasso di mora (al 10,26%), che dai soli interessi di mora, a fronte di un TSU pari al 9,50%. Parte attrice ha, pertanto, domandato l'accertamento della nullità della clausola e la gratuità del contratto di leasing ex art.1815, II comma c.c. con conseguente ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto, oltre agli interessi, con vittoria di spese.

La parte convenuta Banca, costituendosi in giudizio, ha dedotto la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, I e IV comma c.p.c. ed ha contestato gli assunti di parte attrice deducendone l'indeterminatezza, l'astrattezza e la genericità per violazione dell'onere della prova nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea per l'erronea indicazione ad opera di parte attrice di un TSU inferiore rispetto a quello effettivo al tempo della stipulazione del contratto (pari al 12,43%) e per aver la giurisprudenza in più occasioni affermato l'impossibilità del cumulo fra gli interessi di mora e gli interessi corrispettivi. Parte convenuta, quindi, avendo altresì dedotto la presenza della clausola di salvaguardia, ha chiesto il rigetto di ogni domanda e la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., sono state respinte le istanze istruttorie. All'udienza del 18.12.2018, subentrato un nuovo giudice, le parti hanno precisato le conclusioni e, assegnati i termini di cui al 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

Anzitutto, deve essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.

In primo luogo va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata da parte convenuta per omissione e assoluta incertezza della residenza e del codice fiscale del sig. omissis e per omissione del codice fiscale della stessa convenuta, in quanto la costituzione del convenuto ha sanato il vizio della incerta individuazione dell'attore ai sensi dell'art. 163 n. 2 e 164, III comma c.p.c.. Deve ritenersi del pari infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione con riferimento alla incerta determinazione dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 163, n. 3 c.p.c., essendo stati sufficientemente individuati i fatti e le ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa.

Tanto premesso va detto che, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. omissis del 20.01.2012 per cui è causa, la parte attrice, facendo riferimento alle risultanze di un elaborato peritale, ha dedotto il carattere usurario degli interessi pattuiti, con conseguente gratuità dei contratti, deducendo essenzialmente che il tasso complessivo sarebbe stato superiore al tasso soglia usura di riferimento.

L'indagine su tale doglianza deve tuttavia essere preceduta da una chiarificazione circa l'effettivo valore del tasso soglia usura di riferimento atteso che, nel corso del presente giudizio, parte convenuta ha ripetutamente contestato la divergenza fra il valore indicato nella perizia redatta da tale omissis, nonché nello stesso parere *pro veritate* redatto dal legale di parte attrice e nelle rilevazioni della Banca d'Italia relative al primo trimestre del 2012, rispetto a quello individuato nell'atto introduttivo il presente giudizio. A tal proposito parte attrice non ha mai dedotto un errore materiale o altra chiarificazione circa il fatto che nel parere *pro veritate* venga "sbarrata" la percentuale del 12,4250% e indicata a penna la percentuale del 9,5000%. Per tale ragione l'esame sul carattere usurario degli interessi deve avere come parametro di riferimento il TSU così come correttamente individuato nella stessa documentazione allegata da parte attrice, ovvero pari al 12,4250%.

Ad avviso di questo giudice la pretesa di parte attrice è infondata.

È, infatti, pacifico che il tasso di interesse corrispettivo previsto ed applicato nel contratto (del 9,442%, vedi doc. n. 3 fascicolo convenuta) fosse inferiore al TSU, ed in particolare sia rispetto a quello effettivamente vigente del 12,4250% che al valore erroneamente individuato da parte attrice come pari al 9,500%.

Il dedotto carattere usurario delle pattuizioni in tema di interessi, generato dalla sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello di mora deve, invero, ritenersi infondato atteso che l'assunto secondo cui al fine della verifica del rispetto del tasso soglia andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio è un'errata prospettazione che muove da un equivoco insorto su una fuorviante lettura della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, laddove tale sentenza, lungi dall'aver affermato tale principio, ha, piuttosto, essenzialmente ribadito il principio secondo cui "*si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*".

La tesi della "sommatoria" o del tasso complessivo dedotta da parte attorea è priva di fondamento.

Ai fini della valutazione circa l'usurarietà o meno dei tassi di interesse, infatti, non è corretto procedere alla sommatoria dei tassi a diverso titolo pattuiti, come sembrerebbe affermare la società attrice. La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, in effetti, è errata sotto

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti (così, Tribunale di Milano, 8 marzo 2016 n. 3021).

Ciò in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi, in via di principio, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (così, Trib. Milano, sez. XII, 29 novembre 2016, n. 13179).

Al riguardo, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consente di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario). In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

La prospettata illiceità delle clausole con cui sono stati pattuiti gli interessi convenzionali e di mora muove, quindi, da un'errata interpretazione della nota sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350 secondo cui, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale sentenza, lungi dall'aver affermato tale principio, ha evidenziato che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", limitandosi quindi a ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia. Nella stessa prospettiva devono interpretarsi le statuizioni contenute nelle recenti sentenze (Cass. n. 4 ottobre 2017 n. 23192 e Cass. 6 marzo 2017 n. 5598) ove non si è

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

affermato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno cumulati ma che la valutazione di usurarietà riguarda sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori.

Quanto al dedotto carattere usurario dell'interesse di mora pattuito si deve ritenere la contestazione infondata alla luce delle argomentazioni che di seguito si vanno ad esporre.

Anche tale pretesa è infondata potendosi rilevare che, nel caso, anche il tasso di interesse moratorio, come indicato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo del 10,26%, venne pattuito in misura inferiore al TSU. Tuttavia sul punto è opportuno precisare che per quanto la giurisprudenza della Suprema Corte (nonostante la diversa funzione di interessi corrispettivi e moratori) sia consolidata nel ritenere l'assoggettabilità anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura, va considerato che il parametro oggettivo del Tasso Soglia Usura come introdotto dalla L. 108/1996 (quale soglia oltre la quale "scatta" in sede civile come penale la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato) è determinato sulla base della rilevazione trimestrale del T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio praticato nel periodo di riferimento per la specifica tipologia di contratto da prendersi in considerazione e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista) effettuata dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Tali prescrizioni hanno sempre disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito e non con riferimento agli interessi moratori. È verosimile ritenere che analoga rilevazione non sia stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento dell'utilizzatore, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Ne consegue l'impossibilità stessa di effettuare, in base all'ordinamento positivo vigente, una valutazione di usurarietà oggettiva degli interessi moratori in assenza del parametro di riferimento (che, peraltro, ai sensi dell'art. 1 D.L. 394/2000, costituisce "il limite stabilito dalla legge"). Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il tasso soglia siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi porta ad escludere, per la verifica del carattere usuraio degli interessi, un raffronto fra la pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia. Se invece per tale verifica si procedesse al raffronto con il tasso soglia utilizzato per gli interessi corrispettivi si giungerebbe ad una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito ed il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore, ossia il tasso di interesse moratorio, che si vuole raffrontare.

L'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il tasso soglia ai fini di verificarne l'usurarietà appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014, convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. un interesse legale di mora, per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti, parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

interesse che, con riferimento a diverse tipologie contrattuali, risulta essere superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.

Si è al riguardo evidenziato che: *“Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Conseguisce che applicarlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole”* (Trib. Milano, sez. XII, 29 novembre 2016, n. 13179).

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, può quindi affermarsi che fino a quando non si procederà alla rilevazione di un T.E.G.M. specifico per gli interessi mora, non potrà procedersi alla valutazione dell'usura cd. oggettiva o presunta.

Tale conclusione, tuttavia, non priva il debitore di altre forme di tutela, in quanto al di là della configurabilità dell'usura cd. soggettiva – con conseguente necessità di provare che per effetto della pattuizione di tali interessi si sia determinata una sproporzione tra le prestazioni con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore - la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata, ne consente l'assimilazione all'istituto della clausola penale, con la conseguente possibilità di una sua riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Nel caso di specie, tuttavia, vi è un difetto di allegazione al riguardo.

In ogni caso, anche laddove si ritenesse possibile, allo stato, valutare la natura usuraria degli interessi di mora mediante il raffronto con il tasso soglia come attualmente determinato, dovrebbe comunque ritenersi infondato l'assunto di parte attrice secondo cui l'usurarietà degli interessi di mora determinerebbe, per ciò solo, la nullità anche della distinta clausola di determinazione degli interessi corrispettivi. Questa tesi non può essere condivisa in quanto nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, trattandosi di clausola autonoma avente distinta funzione rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, ai sensi degli artt. 1815 comma 2 e 1419 c.c., sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori (che, pertanto, non sarebbero dovuti) ma sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia. L'applicazione dell'art. 1815, II comma c.c. con la conseguente gratuità del contratto comporterebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento a vantaggio del debitore che si è reso inadempiente al proprio obbligo restitutorio. Pertanto, quando il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori si deve ritenere che l'eventuale nullità colpisca solo la clausola concernente gli interessi moratori senza ricomprendere anche gli interessi corrispettivi pattuiti al di sotto del tasso soglia.

Tali argomentazioni devono essere confermate anche a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27442/2018 che nel ribadire la rilevanza usuraria degli interessi di mora ha ravvisato la funzione degli interessi (sia corrispettivi che moratori) nella remunerazione del capitale correlata alla *“naturale fecondità”* del danaro, ma poi nell'esaminare le conseguenze

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

previste dall'art. 1815 c.c. ne ha limitato l'applicabilità ai soli interessi corrispettivi e non l'ha estesa agli interessi moratori "*perché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa*". L'unitaria funzione remuneratoria di tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori, affermata dalla Corte non appare condivisibile. In primo luogo, infatti, va osservato che se gli interessi moratori avessero funzione esclusivamente remuneratoria non avrebbe alcun significato la disposizione dell'art. 1224 c.c. che in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora riconosce al creditore "*l'ulteriore risarcimento*". In questo caso, quindi, il creditore avrebbe diritto oltre che agli interessi di mora anche al risarcimento dell'intero danno, così come nell'eventualità in cui fosse pattuita una clausola penale per il ritardo al creditore spetterebbero sia la penale che gli interessi moratori. Inoltre, se in un contratto di leasing o di mutuo sono pattuiti sia gli interessi corrispettivi che di mora e poi quelli di mora sono applicati solo in caso di inadempimento non è corretto considerare entrambi gli interessi corrispettivi in considerazione della ritenuta funzione remuneratoria. La diversa disciplina prevista dal codice civile per le due tipologie di interessi si fonda proprio su una diversa natura degli stessi: gli uni, quelli corrispettivi hanno la funzione di retribuzione del denaro, mentre gli interessi di mora sono destinati ad operare solo in caso di inadempimento prestazione e pertanto hanno ad oggetto una prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in funzione risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento. Sarebbe auspicabile, in materia, un intervento del legislatore volto a stabilire i criteri per rilevare il tasso soglia con riferimento agli interessi moratori.

Pertanto, nel caso in esame al momento della stipula del contratto le parti hanno concordato una clausola di salvaguardia che consente di ricondurre a liceità la pattuizione di interessi di mora che sia al momento della pattuizione che nel corso della durata del rapporto contrattuale risulti sfiorare la soglia dell'usura. L'art. 11 del contratto di locazione finanziaria, rubricata "*Interessi convenzionali di mora*", prevede: "*qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi divisore 365 più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi divisore 365, quale pubblicato dal Sole 24 ore man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365 pubblicato alla data medesima da Il Sole 24 ore con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore*".

Questa clausola esclude la configurabilità dell'usura, in quanto, prevede la riduzione dell'interesse moratorio nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione delle eventuali variazioni del tasso pattuito, con il meccanismo per cui, in caso di astratto - superamento di detto limite, la misura degli interessi moratori viene ridotta in base al meccanismo concordato.

Parte attrice non ha dedotto nè provato l'inosservanza dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, non avendo dimostrato il concreto pagamento di interessi di mora e si rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 2013, non ha affermato che il tasso corrispettivo degli interessi va cumulato al tasso di mora, avendo stabilito che "*si intendono usurari gli interessi che superano il tasso stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*". Questi ultimi si applicano in via eventuale, ovvero quando il debitore sia costituito in mora nel pagamento dei canoni, e non è stata fornita dimostrazione della concreta applicazione o il pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla legge n. 108 del 1996, nell'inosservanza dell'art. 11 del contratto di leasing.

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

L'eccezione di nullità della precitata clausola è generica, essendo stata contestata l'inosservanza della legge n. 108 del 1996, senza alcuna specifica indicazione delle operazioni che avrebbero comportato l'applicazione di interessi a tasso usurario e in difetto di produzione dei relativi decreti ministeriali inerenti all'intero periodo di durata del rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8742 del 26.6.2001; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11706 del 5.8.2002).

Il pagamento del corrispettivo globale della locazione finanziaria è stato suddiviso nei canoni periodici previsti nei contratti, che sono un negozio con funzione di finanziamento a scopo di godimento, annoverabile tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui gli interessi sono compresi nei canoni, non si cumulano con gli interessi di mora, né comportano l'adozione di strumenti finanziari, definiti dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante "disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari": c.d. legge Sim) e dall'art. 1 del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio estensibile anche al cd. leasing traslativo, secondo cui: *"In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ."* (Cass., Sez. III, sentenza n. 14760 del 4.6.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 603327) e, inoltre: *"L'art. 1283 cod. civ. presuppone che una somma sia dovuta a titolo interessi"* (...) ma, al contrario, il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall'utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell'impresa, anche dell'interesse sul capitale investito." (Cass., Sez. III, sentenza 29.3.1996, n. 2909).

Evidente, in questa prospettiva, è la superfluità della CTU contabile, invocata dalla società attrice con particolare riferimento al profilo relativo all'accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti. Esclusa la fondatezza delle ragioni di contestazione mosse da parte attrice con riferimento alla dedotta natura usuraria degli interessi pattuiti deve ritenersi infondata la domanda di condanna alla restituzione di somme trattandosi di una domanda che è stata proposta sulla premessa di una rideterminazione delle poste di dare e avere in conseguenza delle infondate contestazioni di usurarietà dei tassi di interesse contrattuali.

Si rileva, inoltre, che parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c., ha domandato la declaratoria di indeterminatezza del contratto di leasing per cui è causa. Tuttavia, va chiarito che tale eccezione è tardiva e, pertanto, inammissibile. Ad ogni modo, la domanda nuova formulata è comunque infondata ove si consideri la genericità della contestazione e la mancanza di prove a sostegno.

Quanto alla doglianza di parte attrice, concernente l'indeterminatezza dei tassi d'interesse alla luce della mancata previsione dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), ossia del tasso complessivo effettivamente applicato all'operazione, comprensivo dei costi e delle spese accessorie obbligatorie all'atto del finanziamento è tardiva in quanto sollevata per la prima

Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n.3458 del 09 aprile 2019

volta da parte attrice nella comparsa conclusionale, oltre che infondata. Si evidenzia, al riguardo, che nei contratti di leasing è sufficiente che il testo del contratto riporti, come accaduto nel caso di specie, il c.d. tasso leasing, ossia il tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni (propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte) e che siano indicate le ulteriori voci (spese e oneri accessori connessi all'erogazione del credito) che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento.

Giova precisare che i contratti di leasing devono espressamente indicare il TAEG, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente non rivestita dalla società opponente.

Del pari, si ritiene non rilevante la mancata previsione dell'ISC in quanto la deliberazione CICR del 4 marzo 2003, avente ad oggetto la "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", dispone all'art. 9 che "*La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima*". Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia con le quali è stata data attuazione alla citata delibera CICR (cfr. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003), a loro volta, prevedono all'art. 9 che: "*Il contratto e il 'documento di sintesi' di cui al par. 8 della presente sezione riportano un 'indicatore sintetico di costo' (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie e altri finanziamenti*". Atteso che l'allegato alla delibera CICR 2003 distingue chiaramente il leasing dagli "*altri finanziamenti*", deve escludersi che i contratti di leasing siano inclusi tra le operazioni per le quali è necessaria la previsione in contratto dell'ISC, con la conseguenza che è sufficiente l'indicazione nel contratto del cd. tasso leasing e delle ulteriori voci che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento; elementi sulla cui previsione in contratto non è sorta contestazione tra le parti.

Quanto alla domanda di condanna di parte convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. va richiamata la recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) che ha affermato il principio in forza del quale: "*La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte*".

Nel caso in esame non è ravvisabile la mala fede di parte attrice in quanto esistono orientamenti contrastanti della giurisprudenza in merito alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della disciplina antiusura.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo ex d.m. Giustizia 55\2014, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- a. rigetta le domande proposte dalla Società e dal legale rappresentante nei confronti della parte convenuta Banca;
- b. condanna la Società e il legale rappresentante al pagamento in favore di Banca delle spese processuali che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Milano, 6.4.2019.

Il giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone

EX PARTE CREDITORIS